

SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI “SERVIZI DI MOVIMENTAZIONE INTERNA, ALLESTIMENTO, IMBALLO E TRASPORTO OPERE D’ARTE PER IL PERCORSO DI VISITA DELLA REGGIA”.

C.I.G.

Importo netto: Euro (oltre I.V.A. di legge)=

Impresa aggiudicataria:, con sede in via –

tra

il CONSORZIO DELLE RESIDENZE REALI SABAUDE con sede presso la Reggia di Venaria Reale, in Piazza Repubblica n. 4, 10078, Città di Venaria Reale (TO), partita iva 09903230010, codice fiscale 97704430012, in persona del Direttore pro tempore, nato a (.....) il e domiciliato, ai fini del presente Contratto presso la sede del Consorzio (in seguito “**Consorzio**” o “**Committente**”)

e

l’impresa, con sede legale in Via, -, codice fiscale e partita IVA, in persona del legale rappresentante, nato a il, domiciliato per la carica presso la sede della Società (in seguito “**Appaltatore**”)

PREMESSO CHE:

- il Consorzio con provvedimento prot. n. del ha indetto una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020, per la stipulazione di un contratto d’appalto per l’affidamento dei servizi in oggetto, per un importo stimato posto a base di gara di € oltre I.V.A., di cui € per servizi di movimentazione interna, allestimento, imballo e trasporto opere d’arte ed € per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- in data...../...../..... la Committente ha inviato a n..... operatori del settore la lettera d’invito (Allegato A) a presentare offerta per l’affidamento dei servizi in oggetto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020 (“**DL 76/20**”);
- il criterio di aggiudicazione era quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 1, comma 3 del D.L. DL 76/20.

- entro il termine di scadenza fissato nella lettera di invito per la presentazione dell'offerta, sono pervenute (.....) offerte;
- in data...../.../.... si è riunito il seggio per la seduta pubblica, di cui al verbale in pari data, e dopo aver aperto i plichi ed esaminato la documentazione amministrativa presentata dai concorrenti e valutata la regolarità della stessa, si è proceduto all'apertura delle offerte economiche e all'individuazione del miglior offerente;
- al termine di tale valutazione, l'offerta con il minor prezzo è risultata essere quella presentata dall'impresa, con sede legale in -, con ribasso percentuale del da applicare all'elenco prezzi posto a base di gara, ed € stimati per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, corrispondente al come risulta dal relativo verbale in pari data depositato agli atti;
- il Consorzio ha accertato la sussistenza in capo all'Appaltatore dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016, di quelli speciali prescritti dalla lettera d'invito, nonché la veridicità di tutte le dichiarazioni rese in sede di partecipazione alla procedura, nonché della documentazione prodotta, acquisendo il DURC dell'Appaltatore in corso di validità (Allegato B);
- con provvedimento prot. n. del, il Consorzio ha disposto l'aggiudicazione a favore dell'impresa, sulla base dell'offerta economica da questi presentata, che viene allegata quale parte integrante e sostanziale, per quanto compatibile, del presente contratto (l'”**Offerta**”, Allegato C);
- con nota prot. n. del, l'aggiudicazione è stata comunicata all'aggiudicatario, al secondo in graduatoria e a tutti i concorrenti ammessi in gara e ai concorrenti esclusi, ai sensi dell'art. 76, D.Lgs. 50/2016;
- in data [*] l'Appaltatore ha prodotto adeguata fidejussione a garanzia delle prestazioni oggetto dell'appalto (Allegato D);
- il Direttore dell'Esecuzione del contratto è.....

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Articolo 1 - Premesse e allegati

1. Le Premesse e gli Allegati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, che

l'Appaltatore dichiara di conoscere ed accettare in ogni sua parte (“**Contratto**”).

Art. 2 – Oggetto e luogo di espletamento

1. Nell'ambito del Contratto, la Committente affida all'Appaltatore, che accetta, l'esecuzione dei servizi di movimentazione interna, imballaggio, trasporto e posizionamento di beni di ogni genere e tipologia (come meglio specificato nei punti 2.3 e 2.5 del Capitolato Speciale di Appalto, “CSA”), anche non di proprietà del Consorzio, aventi rilevanza culturale e storico-artistica (di seguito “Beni culturali”) compresi arredi e materiali espositivi, nonché tutto quant'altro indicato nel CSA (il “**Servizio**”).

3. L'Appaltatore è a perfetta conoscenza dell'ubicazione e dell'estensione dei locali del Sito del Consorzio ove verranno svolte le movimentazioni interne, avendo fatto idoneo sopralluogo e non potrà, pertanto, sollevare obiezione alcuna a fronte di qualsiasi difficoltà dipendente dalla localizzazione dei punti di esposizione.

Art. 3 – Disciplina dell'appalto

1. Il Contratto è affidato all'Appaltatore subordinatamente alla piena e incondizionata osservanza delle condizioni già indicate nella lettera d'invito (sub Allegato A), nei documenti alla stessa allegati nonché a quanto riportato nell'Offerta, condizioni che l'Appaltatore dichiara di conoscere e accettare in ogni loro parte senza riserva o eccezione alcuna.

2. In particolare, il Servizio deve essere prestato in conformità alle previsioni contenute nel CSA (Allegato E), all'Offerta presentata (Allegato C), all'Elenco prezzi unitari (Allegato F) e al DUVRI (Allegato H).

3. Per tutto quanto non previsto e/o specificato, l'Appalto è soggetto all'osservanza della normativa applicabile in materia di appalti pubblici di servizi di cui al D.Lgs. 50/2016.

Art. 4 – Durata del Contratto

1. Il Contratto ha la durata di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data di stipulazione.

2. Il Consorzio potrà disporre l'esecuzione d'urgenza del Contratto secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 1, lett. a) DL 76/20.

Art. 5 – Corrispettivo

1. L'importo contrattuale stimato ammonta a € oltre IVA, di cui € per oneri della

sicurezza non soggetti a ribasso.

2. Il corrispettivo effettivo del Servizio è determinato mediante applicazione del ribasso percentuale unico offerto dall'Appaltatore, pari al ____%, da applicare a tutte le voci dell'Elenco prezzi posto a base di gara (Allegato F) in base alle richieste effettuate dal Consorzio e alle attività effettivamente svolte dall'Appaltatore (il “**Corrispettivo**”).

3. I prezzi indicati nell'elenco prezzi allegato si intendono impegnativi e vincolanti e comprendono tutti i servizi, le prestazioni del personale, le spese ed ogni altro onere espresso e non dal CSA, inerente e conseguente ai servizi di cui trattasi. In esso si intendono compresi la fornitura di tutti i materiali di imballo nonché ogni ulteriore fornitura necessaria per l'espletamento dell'appalto, così come indicato nel CSA.

4. Il Corrispettivo è pagato interamente a misura e, pertanto, è determinato sulla base delle attività che saranno chieste dal Consorzio ed effettivamente svolte dall'Appaltatore. Il Corrispettivo così individuato è comprensivo di tutti gli oneri e le spese, diretti e indiretti, nessuno escluso, connessi e derivanti dall'esecuzione del Contratto.

5. In ogni caso, gli oneri per la sicurezza indicati nell'Offerta saranno dettagliati in relazione al Servizio effettivamente svolto.

6. Il Consorzio non assume alcuna responsabilità in merito alla stima dell'importo presunto complessivo e pertanto l'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente Contratto, rinuncia a pretendere qualsiasi risarcimento o indennizzo nel caso in cui l'importo effettivo del Corrispettivo dovesse essere inferiore a quello stimato.

7. Con i prezzi stessi si intende compensata, salvo la dizione dei singoli prezzi, ogni fornitura, ogni consumo, l'intera manodopera, l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, le varie assicurazioni sociali, ogni trasporto e attività comunque connessa con l'oggetto dell'appalto, per dare completamente ultimato in ogni parte il servizio oggetto del presente contratto. Rientra in tali prezzi anche ogni onere necessario ai fini dell'assolvimento dell'obbligo per l'Appaltatore di produrre la documentazione necessaria prima, durante e al termine del Servizio.

Art. 6 - Nuovi prezzi

Per tutte le prestazioni rese necessarie per l'espletamento del servizio ma non previste nell'elenco prezzi posto a base di gara, si utilizzeranno i prezzi del tariffario regionale di riferimento in vigore al

momento dell'integrazione, decurtati del ribasso offerto in sede di gara: in mancanza di riferimento di prezzi nel tariffario regionale si addiverrà alla formazione dei nuovi prezzi.

Art. 7 – Obblighi e oneri dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore si obbliga a eseguire il Contratto a regola d'arte e a rispettare tutte le disposizioni di legge e di regolamento vigenti applicabili all'appalto, nonché le prescrizioni della Lettera d'invito, del CSA e nel presente Contratto, a proprio esclusivo onere e carico.

2. L'Appaltatore opererà in assoluta autonomia imprenditoriale, con propria organizzazione di mezzi e di personale e con gestione a proprio rischio, in conformità con quanto previsto nel presente Contratto e relativi Allegati, nonché in conformità con le eventuali ulteriori specifiche e istruzioni che potranno essere comunicate nel corso dell'esecuzione dei servizi e con le norme di legge applicabili.

3. L'Appaltatore si obbliga a osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore (anche emergenziali), nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

4. L'Appaltatore espressamente riconosce e dichiara, assumendosene tutte le responsabilità e gli oneri economici, di avere tenuto conto nella formulazione dell'Offerta di tutte le obbligazioni derivanti dalla sottoscrizione del Contratto e di tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sull'esecuzione dello stesso, avendoli attentamente valutati.

5. In particolare, l'Appaltatore si impegna:

a) a provvedere a tutti gli adempimenti di legge per la gestione del Servizio anche con riguardo al personale impiegato;

b) a porre in essere ogni adempimento necessario per eseguire il Servizio a regola d'arte e nei termini contrattualmente previsti;

c) a provvedere a tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare, durante l'esecuzione del Contratto, incidenti e danni alle persone, ai Beni, alle collezioni, alle strutture del Sito e alle relative pertinenze, dovendosi tale elenco considerare solo esemplificativo e non esaustivo;

d) a regolamentare l'entrata e l'uscita del proprio personale nel corso delle operazioni di trasporto, previo accordo con il Consorzio;

e) ad assumersi integralmente i costi di imprevisti e difficoltà riscontrati nell'esecuzione del Servizio;

- f) a non cedere in tutto o in parte il Contratto;
- g) a conformarsi alla legislazione e ai regolamenti in vigore in materia di qualità degli impianti e delle attrezzature, deposito e smaltimento rifiuti, emissioni in atmosfera, scarico acque, tutela del suolo ed emissioni sonore;
- h) ad assumersi integralmente ogni onere presente o futuro in ordine ad imposte, diritti, tasse o tributi stabiliti dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia, dal Comune o da altri enti pubblici in relazione ad ogni aspetto inerente la gestione del servizio e dei lavoratori impiegati nella prestazione dello stesso;
- i) assumersi integralmente la responsabilità e gli oneri relativi al ripristino/risarcimento di eventuali danni derivanti al Consorzio e ai suoi dipendenti in occasione e o in conseguenza diretta e indiretta dell'espletamento dei Servizi, anche a causa del mancato rispetto delle norme di sicurezza e igienico sanitarie;
- l) a garantire la riservatezza delle informazioni comunque acquisite nell'esecuzione del servizio;
- m) ad adottare tutte le misure e le procedure necessarie e/o opportune per il trattamento dei dati ai sensi della normativa vigente;
- n) ad impedire l'accesso di qualsiasi persona non autorizzata nei locali ove siano in fase di movimentazione e accrochage le opere d'arte;
- o) ad ottenere tutte le autorizzazioni e, comunque, a rispettare tutte le formalità amministrative necessarie e utili allo svolgimento del Servizio;
- p) a osservare nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, tutte le leggi, i regolamenti e gli accordi riguardanti il trattamento economico, contributivo e normativo, le assicurazioni sociali, la tutela e l'assistenza contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, assicurandosi di adottare tutti i procedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità dei dipendenti e dei terzi. In ogni caso, osservare e far osservare scrupolosamente tutte le norme di legge e i regolamenti vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e sicurezza sul luogo di lavoro, anche quelle che divenissero applicabili in relazione all'esecuzione dell'Offerta;
- q) a smaltire i rifiuti e/o materiali di risulta prodotti nello svolgimento del Servizio nel rispetto delle leggi vigenti in materia, impegnandosi altresì a manlevare e tenere indenne la Committente – nel modo più ampio e completo e anche dopo la scadenza del presente Contratto – da ogni e qualsiasi

pretesa, domanda, ragione e/o azione (anche risarcitoria) avanzata in relazione all'inadempimento di tale obbligo e ad adottare durante l'attività svolta, sotto la propria esclusiva responsabilità ogni azione o presidio necessario od opportuno per la protezione dell'ambiente e la prevenzione di qualsiasi forma di contaminazione o semplice dispersione di rifiuti o sostanze pericolose per la salute umana o per la preservazione dell'ambiente sia all'interno che all'esterno del Sito e, nonché per evitare danni o lesioni a persone, cose, e/o animali, derivanti da inquinamento, emissioni, infiltrazioni, rumori o altre forme di molestia che siano conseguenza dei suoi metodi operativi, impegnandosi altresì a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante;

r) a mettere a disposizione della Committente tutta la documentazione attestante la corretta gestione del ciclo dei rifiuti;

s) a non riprodurre, copiare, fotografare e utilizzare per scopi diversi da quello di cui al presente contratto i beni oggetto del Servizio;

t) a organizzare e mantenere a disposizione per tutta la durata dell'Appalto un gruppo di lavoro adeguato e conforme alle previsioni minime del CSA, che dovrà sempre esibire un tesserino di riconoscimento;

u) a dare immediata comunicazione al Consorzio di ogni circostanza che abbia influenza sul Servizio;

v) a curare tempestivamente la rendicontazione e la reportistica del Servizio secondo quanto previsto dal CSA e dal Contratto;

z) ad assumersi integralmente i costi di imprevisti e difficoltà riscontrati nell'esecuzione del Servizio;

aa) in ogni caso, rispettare, attuare e adempiere a tutte disposizioni normative vigenti e applicabili e a tutte le prescrizioni contenute negli atti di gara.

4. L'Appaltatore dichiara e garantisce che eventuali subappaltatori/subfornitori di cui si avvalga per l'esecuzione del Contratto, sono in possesso di tutti i requisiti generali previsti dalla Lettera d'Invito nonché di tutte le autorizzazioni, iscrizioni, licenze necessari all'esecuzione delle relative prestazioni e che gli stessi verranno mantenuti in vigore per tutta la durata del presente Contratto.

5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni applicabili, anche se entrate in vigore successivamente alla stipulazione del Contratto, resteranno a esclusivo carico dell'Appaltatore.

6. Per tutto quanto non indicato si rinvia alle disposizioni contenute nei documenti posti a base di

gara ed alla legislazione vigente.

Art. 8 - Valore storico ed architettonico del Sito

1. Nella prestazione del Servizio, l'Appaltatore dovrà rispettare e tenere in debita considerazione il valore storico ed architettonico del Sito in quanto bene culturale, assoggettato alle disposizioni di tutela di cui al D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. e sottoposto alla vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali e adeguarsi ad eventuali istruzioni o prescrizioni della Soprintendenza per i Beni Culturali.

Art. 9 - Responsabilità dell'Appaltatore

1. Nello svolgimento dei Servizi, l'Appaltatore deve adottare tutti gli accorgimenti idonei a garantire l'incolumità delle persone e dei beni, pubblici e privati, del Consorzio e di terzi.

2. È a carico dell'Appaltatore la più ampia ed esclusiva responsabilità, con totale esonero del Consorzio e dei suoi rappresentanti, per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che possa in qualsiasi momento derivare alle persone e alle cose, nonché per qualsiasi danno che possa essere arrecato alle persone e alle cose di terzi, in dipendenza o in connessione, diretta o indiretta, della gestione dei Servizi.

3. Nella detta responsabilità è compresa quella relativa agli infortuni del personale addetto al Servizio.

4. In considerazione del completo esonero del Consorzio e dei suoi rappresentanti da ogni responsabilità per i danni di cui sopra, si conviene espressamente che in ogni eventuale giudizio, di qualsiasi genere, eventualmente proposto nei riguardi del Consorzio e/o dei suoi rappresentanti per il preteso riconoscimento di asseriti danni, l'Appaltatore, svolgendo a sue spese ogni opportuna attività, interverrà tenendo indenne e/o manlevando totalmente il Consorzio.

Art. 10 – Garanzia definitiva

1. L'Appaltatore, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, ha prodotto cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016, per un importo pari a €, mediante polizza fideiussoria emessa da n. del, avente validità decorrente dalla data di avvio del servizio e termine tre mesi dopo la sua cessazione, previo accertamento, in ogni caso, da parte del Consorzio, della regolare esecuzione del servizio prestato dall'Appaltatore (Allegato D).

2. La cauzione definitiva sarà progressivamente svincolata nel limite del 20% al termine di ogni anno

di esecuzione del Contratto e la parte residua sarà restituita all'Appaltatore entro 60 (sessanta) giorni dalla data del certificato di regolare esecuzione o documento equivalente

Art. 11 – Assicurazione

1. Ogni responsabilità per danni di qualsiasi natura che derivassero a persone o a cose in dipendenza del Contratto deve intendersi, senza riserve o eccezioni, interamente a carico dell'Appaltatore.

2. L'Appaltatore ha prodotto polizza assicurativa rilasciata da, n.(Allegato G) a copertura di tutti i rischi derivanti dall'esecuzione del servizio (All risks), avente validità decorrente dalla data di avvio del servizio e termine dopo dodici mesi dalla sua ultimazione, per un massimale assicurato non inferiore ad euro 1.000.000,00 (un milione) per sinistro, comprensiva della responsabilità civile per danni cagionati a terzi nell'esecuzione del servizio medesimo (RCT/RCO).

3. Resta inteso e concordato fra le Parti che eventuali risarcimenti di danni che, per qualsiasi motivo, non fossero coperti da detta polizza assicurativa resteranno comunque a esclusivo carico dell'Appaltatore.

Art. 12 - Modifica del Contratto durante il periodo di efficacia. Varianti in corso d'opera

1. Il Consorzio può apportare modifiche al Contratto nei casi e con le modalità previsti dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

2. In particolare, il Consorzio può apportare modifiche al Contratto nei seguenti casi:

- a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- b) per cause impreviste e imprevedibili accertate dal Direttore dell'esecuzione del Contratto o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione

del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;

- c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del Contratto.

3. Le modifiche di cui al comma precedente, ordinate dal Consorzio, potranno essere in aumento o in diminuzione fino alla concorrenza del 50 (cinquanta) per cento del Corrispettivo stimato. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica.

4. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse del Consorzio, le modifiche, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del Contratto, a condizione che tali modifiche non comportino variazioni sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del Contratto. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il 10 (dieci) per cento del Corrispettivo stimato. Le modifiche devono essere approvate dal Direttore dell'esecuzione del Contratto.

5. Le modifiche di cui ai commi precedenti sono sottoposte alle condizioni previste dal Contratto e, in particolare, all'applicazione del ribasso indicato nell'Offerta Economica.

6. In ogni caso l'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dal Consorzio e che il Direttore dell'Esecuzione del Contratto abbia ordinato, a condizione che queste non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del Contratto.

Art. 13 – Clausola di revisione dei prezzi

1. In conformità alle previsioni dell'art. 29 del D.L. 27 gennaio 2022 n. 4, recante "*Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali connesse all'emergenza da Covid-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico*", al fine di tutelare l'equilibrio contrattuale a fronte di sopravvenute variazioni dei prezzi della manodopera e/o delle materie prime, il Corrispettivo pattuito con l'Appaltatore potrà essere soggetto a revisione e variazione ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), primo periodo del D.Lgs. 50/2016, fermo restando quanto previsto dal secondo e terzo periodo del medesimo comma 1, su istanza presentata dall'Appaltatore, in presenza di una comprovata variazione

superiore al 10%.

2. In questo caso, l'Appaltatore può presentare istanza di adeguamento compensativo, corredata dalla documentazione attestante l'effettiva variazione (es. fatture, contratti e/o dichiarazioni dei fornitori) rispetto a quanto vigente al momento della presentazione dell'offerta.

3. L'istanza di adeguamento compensativo può essere presentata nel limite di due volte in ciascun anno solare di esecuzione del contratto e deve riferirsi a prestazioni eseguite nel primo semestre dell'anno in corso o nell'ultimo semestre dell'anno precedente, fermo restando che nell'anno solare in cui è stata presentata l'offerta economica non è possibile presentare la suddetta istanza.

4. Ricevuta l'istanza, la stazione appaltante avvia apposita istruttoria per verificare l'effettiva variazione dei prezzi e la dimostrazione offerta dall'appaltatore e, in caso di esito positivo, riconosce l'adeguamento dei prezzi nella misura massima dell'80% della variazione eccedente la soglia minima del 10% dei prezzi contrattuali.

Art. 14 - Penali e risoluzione del Contratto

1. Qualora si verificassero da parte dell'Appaltatore inadempimenti o ritardi rispetto agli obblighi contrattuali, verranno applicate le penali previste dal paragrafo successivo, fatti comunque salvi il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno, nonché l'eventuale risoluzione del contratto.

2. Le penalità applicate saranno:

a) mancata esecuzione: l'Amministrazione avrà facoltà di applicare, a carico dell'Impresa, una penale pari al 5% sul valore del singolo Servizio richiesto, oltre i maggiori oneri per affidamento a terzi;

b) ritardo nella prestazione del Servizio: l'Amministrazione avrà facoltà di applicare, a carico dell'Impresa, una penale pari al 0,50% sul valore del singolo Servizio cui il ritardo afferisce, per ogni giorno solare di ritardo. Qualora il ritardo si protragga per oltre 10 (dieci) giorni, il Consorzio si riserva la facoltà di dichiarare risolto il Contratto di diritto, senza bisogno di costituzione in mora dell'Appaltatore, che non potrà avanzare pretese di sorta.

3. Il Consorzio potrà rivalersi dell'ammontare delle penali mediante trattenute sui pagamenti di spettanza dell'Appaltatore o trattenendo equivalenti somme dalla garanzia prestata dall'Appaltatore indicata all'art. 10. In tal caso l'Appaltatore dovrà reintegrare la garanzia entro il termine di dieci giorni da quello in cui il Consorzio avrà reso nota all'Appaltatore l'avvenuta riduzione. In caso di

mancata reintegrazione entro il termine anzidetto, il Contratto si intenderà risolto di diritto in danno dell'Appaltatore, previa diffida ad adempiere, salvo il risarcimento dei danni subiti dal Consorzio.

4. L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto del Consorzio all'integrale risarcimento dei danni subiti.

5. L'importo complessivo delle penali non potrà superare il 10% del Corrispettivo; qualora lo superasse, il Consorzio potrà avviare la procedura di risoluzione della Contratto.

6. Rimane fermo il diritto del Consorzio di formulare specifiche istanze risarcitorie nei confronti dell'Appaltatore in ragione di condotte inadempienti di quest'ultimo, anche diverse da quelle qui specificamente disciplinate.

7. A prescindere dalle penali, ai sensi dell'art. 1456 c.c., il Consorzio potrà risolvere il Contratto tramite l'invio di una comunicazione scritta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o p.e.c. nei seguenti casi:

- (a) frode o grave negligenza dell'Appaltatore;
- (b) gravi inadempienze nello svolgimento del Servizio non eliminate anche a seguito di formale diffida ad adempiere da parte del Consorzio;
- (c) accertata esecuzione di parte del Servizio in subappalto non autorizzata dal Consorzio;
- (d) cessione parziale o totale del Contratto;
- (e) perdita dei requisiti di ordine generale indicati nella Lettera d'Invito;
- (f) liquidazione, fallimento o altre procedure concorsuali e ogni altro caso di cessazione dell'attività dell'Appaltatore;
- (g) mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali e assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi, nonché violazione delle previsioni in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori previste dalla presente Contratto e dal D.Lgs. 81/2008;
- (h) impiego di personale non sufficiente o mancata sostituzione del personale ritenuto non idoneo dal Consorzio;
- (i) in ogni altro caso espressamente previsto a pena di risoluzione nel Contratto.

8. In ogni altra ipotesi di inadempimento non individuata come causa di risoluzione espressa, il Consorzio si riserva la facoltà di risolvere il Contratto previo invio di una formale diffida ad

adempiere e qualora l'Appaltatore entro cinque giorni non ripristini o interrompa il comportamento che ha causato il contestato inadempimento.

9. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali il Consorzio abbia ritenuto di non avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Appaltatore di qualsivoglia natura.

10. Permarrà in ogni caso, fino all'effettiva risoluzione, l'applicazione a carico dell'Appaltatore delle penalità per omissioni e/o ritardo previste dal Contratto oltre che la facoltà del Consorzio di ritenere l'intera o parte della cauzione definitiva.

11. Nel caso di risoluzione, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente effettuate, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto e la Stazione Appaltante si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e, in particolare, si riserva di esigere dall'Appaltatore il rimborso di eventuali maggiori spese rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del Contratto.

12. Il Contratto sarà inoltre risolto nelle ipotesi e con le modalità previste dall'art. 108 del D. Lgs. 50/2016.

13. In ogni caso di risoluzione del Contratto, su richiesta del Consorzio, l'Appaltatore dovrà immediatamente interrompere l'esecuzione del servizio e sgomberare il Sito da attrezzature e beni nel termine indicato. Il Consorzio potrà procedere all'affidamento del servizio ad altro operatore, ponendo a carico dell'Appaltatore le maggiori spese derivanti da detto affidamento.

Art. 15 – Recesso

1. Si applica quanto previsto dall'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

2. Il Consorzio potrà recedere dal Contratto in ogni momento e per qualsiasi motivo, tenendo indenne l'Appaltatore dalle spese sostenute, dai servizi eseguiti e dai mancati guadagni per un importo pari al 10% dei servizi ancora da eseguire e fino alla concorrenza di quattro/quinti del Corrispettivo stimato residuo, con rinuncia espressa dell'Appaltatore al risarcimento del maggior danno.

3. La Committente può inoltre recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse e di pubblica necessità. In questo caso, l'Appaltatore sarà tenuto indenne dalle sole spese sostenute e dai lavori eseguiti al momento dell'esercizio del recesso.

Art. 16 – Cessione del Contratto e subappalto

1. È vietata la cessione totale o parziale del presente Contratto, a pena di nullità della medesima. In caso di mancato rispetto del divieto da parte dell'Appaltatore, fermi restando l'inefficacia dell'avvenuta cessione del Contratto nei confronti del Consorzio e il suo diritto al risarcimento di ogni danno, il Contratto si risolverà di diritto per colpa dell'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 1456 c.c.

2. Il subappalto sarà consentito nei limiti e con le modalità indicate all'art. 105 del D.Lgs 50/2016, sulla scorta delle modifiche apportate alla disciplina in questione a seguito dell'emanazione del D. L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in Legge 29 luglio 2021, n. 108. In particolare, si precisa che, ai sensi dell'art. 105, commi 1 e 2 del D.Lgs. Codice, devono essere eseguiti a cura dell'aggiudicatario e non potranno essere oggetto di subappalto tutti i servizi che comprendono le squadre di operai.

3. L'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:

a) i concorrenti all'atto dell'offerta devono indicare i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare;

b) l'Appaltatore deve provvedere al deposito del contratto di subappalto presso il Committente almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, corredato di tutta la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore di tutti i requisiti prescritti sia di ordine generale, sia per lo svolgimento delle relative attività, trasmettendo al Consorzio idonea documentazione, anche in forma di dichiarazione sostitutiva.

c) l'Appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari posti a contratto.

4. L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del Consorzio per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto autorizzato nonché dell'osservanza da parte dei subappaltatori delle norme in materia di trattamento economico e normativo del personale e di sicurezza sul lavoro.

Art. 17 – Modalità di pagamento

1. Le prestazioni appaltate saranno contabilizzate "a misura" con cadenza bimestrale, nella quale saranno riassunte tutte le attività eseguite nel periodo. I pagamenti saranno disposti entro 60 giorni dalla data di presentazione di regolare fattura da parte dell'Appaltatore, emessa in formato elettronico.

2. Prima del pagamento della fattura, l'Appaltatore dovrà presentare al Consorzio la documentazione comprovante il regolare adempimento degli obblighi retributivi (inclusi quelli relativi al trattamento di fine rapporto), contributivi, fiscali, assicurativi, previdenziali e assistenziali previsti dalla normativa applicabile nei confronti dei propri lavoratori impiegati nell'esecuzione del Servizio in Appalto (modelli F24 e le relative ricevute di avvenuto addebito). Se tale prova non fosse fornita o la documentazione messa a disposizione dall'Appaltatore non risultasse idonea, il Consorzio non procederà al pagamento fino alla regolarizzazione della stessa.
3. Allo stesso modo, il pagamento della fattura non avverrà prima dell'acquisizione di idoneo DURC in corso di validità comprovante la regolarità contributiva dell'Appaltatore al momento del pagamento del corrispettivo, nonché della verifica, da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, della regolare esecuzione dell'intervento.
4. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie e delega al Governo in materia antimafia").
5. A tal fine, il Consorzio provvederà ad ogni pagamento esclusivamente mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente "dedicato" le cui coordinate bancarie sono le seguenti: IBAN [●].
6. L'Appaltatore dovrà comunicare al Consorzio gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi.
7. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte al Responsabile Unico del Procedimento mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
8. I termini di pagamento di cui al presente articolo saranno sospesi in pendenza della comunicazione dei dati di cui sopra, senza che tale sospensione possa legittimare l'Appaltatore alla sospensione dei Servizi o gli dia diritto al pagamento di alcun indennizzo, interesse o spesa. Durante tale periodo, il Consorzio non eseguirà alcun pagamento a favore dell'Appaltatore.
9. L'Appaltatore si impegna ad indicare su tutti i documenti amministrativi e fiscali il codice C.I.G. riferito al presente Contratto.

Art. 18 – Tutela, sicurezza, prevenzione infortuni e igiene del lavoro – Tutela dell’ambiente

1. Il personale adibito all'esecuzione del Servizio dovrà essere sempre idoneo per numero, qualifiche e professionalità a garantire il regolare svolgimento dello stesso e comunque mai inferiore al numero minimo indicato nel CSA.
2. L’elenco nominativo del personale, con l’indicazione della qualifica professionale dovrà essere fornito al Consorzio almeno 10 giorni prima dell’avvio dell’attività. Il Consorzio verificherà l’idoneità di tale personale, riservandosi la facoltà di ricusare quel personale che a suo insindacabile giudizio riterrà non idoneo alle caratteristiche del Servizio. Il Consorzio ha la facoltà di chiedere in ogni momento, a suo insindacabile giudizio, la sostituzione del personale utilizzato dall’Appaltatore nell’esecuzione del Servizio ritenuto non idoneo.
3. L’Appaltatore si impegna a eseguire il Servizio mediante proprio personale con il quale, prima dell'avvio, abbia costituito un rapporto di lavoro nel rispetto delle norme vigenti e nei confronti del quale eserciterà in maniera esclusiva e autonoma tutti i poteri di legge riconosciuti al datore di lavoro.
4. L’Appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela della sicurezza e della salute, nonché le norme in materia di assicurazione, assistenza, previdenza e retribuzione dei lavoratori impiegati nella gestione dei Servizi, intendendosi manlevato il Consorzio da ogni responsabilità al riguardo.
5. Le Parti si impegnano ad aggiornare il DUVRI durante l’esecuzione del Contratto ogniqualvolta sia necessario.
6. Il Servizio deve essere svolto, anche quando oggetto di subappalto, nel pieno rispetto del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e, in ogni caso, in condizioni di permanente sicurezza e igiene, anche tenuto conto di eventuali normative emergenziali successivamente emanate. L’Appaltatore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché imporre agli eventuali subappaltatori anche in relazione alle loro caratteristiche e alle corrispondenti destinazioni d’uso, tutte le norme di cui sopra, prendendo inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti ritenuti opportuni per garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro. L’Appaltatore quindi si impegna per sé e per i propri eventuali subappaltatori a rispettare tutti gli obblighi e le misure di sicurezza previste dal su citato decreto e applicabili al caso di specie, nonché a osservare tutte le direttive e le prescrizioni fornite dal responsabile della sicurezza.

7. L'Appaltatore dovrà essere a norma e rispettare le disposizioni contenute nel d.lgs. 81/2008 e s.m.i.
8. L'Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per i propri dipendenti, ad applicare a questi ultimi condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili – anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione – in relazione alla qualifica professionale impiegata e alla località di svolgimento delle singole prestazioni. L'Appaltatore si obbliga altresì al versamento di tutti gli oneri contributivi e previdenziali e, comunque, di ogni altro onere e/o contributo previsto dalla legge con riferimento al personale impiegato nell'esecuzione del Servizio.
9. Ai sensi dell'art. 30, comma 6 del D.Lgs n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore impiegato nell'esecuzione del presente Contratto, il RUP procederà a invitare per iscritto il soggetto inadempiente a provvedere entro 15 giorni. Decorso tale termine, il Consorzio procederà direttamente al pagamento a favore dei lavoratori delle retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in forza del presente Contratto.
10. Nell'ipotesi di inadempimento anche ad uno solo degli obblighi di cui ai precedenti paragrafi, il Consorzio, previa comunicazione all'Appaltatore delle inadempienze ad essa eventualmente denunciate dalle Autorità competenti, avrà facoltà di sospendere il pagamento del Corrispettivo e applicare le penali, fermo restando l'obbligo per l'Appaltatore di regolare esecuzione del Contratto. Il suddetto importo sarà restituito all'Appaltatore, senza alcun onere aggiuntivo, nel momento in cui l'Autorità competente avrà dichiarato che l'Appaltatore si è uniformato alla vigente normativa in materia di lavoro e previdenza. Nel caso in cui l'Appaltatore non si conformi alla normativa il Contratto potrà essere risolto ai sensi dell'art. 1456 c.c.
11. Ai sensi dell'art. 30, comma 5 del D.Lgs n. 50/2016, qualora il DURC acquisito dal Consorzio segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del presente Contratto, il Consorzio tratterà dal pagamento del Corrispettivo l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
12. L'Appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne il Consorzio – nel modo più ampio e completo e anche dopo la scadenza della Contratto – da ogni e qualsiasi pretesa, domanda, ragione e/o azione (anche risarcitoria) eventualmente avanzata nei suoi confronti dal personale impiegato

dall'Appaltatore nonché da parte dell'INAIL, dell'INPS e del Ministero del Lavoro e/o dei servizi ispettivi di quest'ultimo, a qualunque titolo, nel caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo e/o, comunque, agli obblighi di legge.

13. Nei dieci giorni successivi all'inizio dell'esecuzione del Contratto, l'Appaltatore dovrà comunicare al Consorzio l'elenco del personale che sarà adibito allo svolgimento del Servizio.

14. Ai fini di consentire gli accertamenti relativi all'assolvimento da parte dell'Appaltatore di tutti gli obblighi su di esso gravanti relativamente alla corresponsione dei dovuti trattamenti retributivi, contributivi, assicurativi e fiscali riguardanti i dipendenti impiegati nell'esecuzione del presente Contratto, l'Appaltatore si impegna a consegnare al Consorzio, entro 5 giorni dalla richiesta da parte di quest'ultima:

- (j) DURC in corso di validità;
- (k) un prospetto analitico redatto in forma libera contenente:
 - (i) i nominativi dei lavoratori impegnati nell'esecuzione del Contratto con le relative qualifiche, inquadramento e CCNL di categoria applicato;
 - (ii) l'ammontare delle retribuzioni corrisposte a ciascun lavoratore e
 - (iii) l'indicazione dell'aliquota contributiva applicata ed i relativi importi contributivi versati;
- (l) i modelli F24 e le relative ricevute di avvenuto addebito, attestanti il versamento da parte dei contributi previdenziali ed assicurativi nonché delle ritenute fiscali relative ai lavoratori impiegati nell'esecuzione del presente Contratto.

15. Si precisa che i Servizi costituiscono servizio accessorio e strumentale rispetto al servizio pubblico essenziale ai sensi della Legge 146/1990 e pertanto lo svolgimento degli stessi deve essere coordinato con le esigenze del Consorzio legate a detto carattere

Art. 19 – Verifiche del Consorzio e attestazione di regolare esecuzione

1. In qualsiasi momento, il Consorzio, tramite il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, potrà impartire prescrizioni all'Appaltatore e verificare il regolare e puntuale svolgimento del Servizio.

2. In caso di rilevata mancata conformità a quanto precede o in caso di mancata osservanza delle prescrizioni impartite, il Consorzio provvederà a effettuare le necessarie contestazioni affidando all'Appaltatore un termine per provvedere alla regolarizzazione. In caso di mancato rispetto del

predetto termine, il Consorzio applicherà le penali contrattuali e nei casi più gravi potrà risolvere il Contratto.

3. Eventuali danni e costi aggiuntivi relativi a prestazioni non conformi verranno addebitati all'Appaltatore.

4. In ogni caso, il Consorzio procederà a verificare, entro 30 giorni dal completamento di ciascun intervento richiesto nell'ambito del Servizio, in contraddittorio con l'Appaltatore, la regolare esecuzione delle prestazioni medesime.

5. In caso di riscontrata difformità tra le prestazioni espletate dall'Appaltatore e le prescrizioni del presente Contratto o del CSA e dei relativi documenti allegati, il Consorzio assegnerà un termine di 10 gg. all'Appaltatore per la regolarizzazione delle prestazioni eseguite, non autorizzando nel frattempo il pagamento del corrispettivo. Trascorso infruttuosamente tale periodo, il Contratto si intenderà senz'altro risolto di diritto, fermo rimanendo il diritto al risarcimento dei danni subiti dal Consorzio.

Art. 20 – Cessione del credito

1. Si richiama integralmente quanto stabilito dall'art. 106, comma 13 del D.Lgs. 50/2016.

2. In caso di cessione del Corrispettivo, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario e il luogo di pagamento delle somme cedute.

Art. 21 - Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione

1. Il Responsabile del Procedimento è l'arch. e il Direttore dell'Esecuzione del Contratto è

Art. 22 - Spese contrattuali e oneri fiscali

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del Contratto e all'esecuzione del Servizio, comprese le imposte e bolli per la registrazione del presente Contratto.

2. A carico esclusivo dell'Appaltatore sono altresì le tasse, le imposte e in genere qualsiasi onere che, direttamente o indirettamente, abbiano a gravare sulle prestazioni oggetto di Contratto, anche qualora la tassa, l'imposta o l'onere sia intestato a nome della Committente o di altri.

Articolo 23 – Elezione di domicilio e comunicazioni

1. Ai fini del presente Contratto le parti eleggono domicilio:

La Committente:

P.zza della Repubblica, 4 – 10078 Venaria Reale (TO);

L'Appaltatore:

.....

2. L'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare al Consorzio ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione del medesimo, nonché ogni mutamento inerente la sua amministrazione e/o rappresentanza.

Articolo 24 – Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Contratto, si rimanda alle disposizioni contenute negli atti di gara, nonché alla normativa vigente in materia di appalti pubblici e al Codice Civile.

Art. 25 – Modello Organizzativo e Privacy

1. Il Consorzio, in ottemperanza alla normativa ex D.lgs. 231/01 e successive modifiche ed integrazioni, ha adottato il “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo” e si è dotato di un Codice Etico di Comportamento, entrambi consultabili nel sito <http://www.lavenaria.it/it/corruzione>.

2. Il Codice Etico di Comportamento definisce l'insieme dei valori e dei principi che informano l'attività del Consorzio e stabilisce le regole di condotta per i rapporti con i nostri Collaboratori, con i nostri Clienti e Fornitori e più in generale con tutti i Partners che collaborano con il Consorzio stesso.

3. Tutti coloro che operano il Consorzio sono tenuti a conoscere e rispettare i principi ivi contenuti, astenendosi da qualsivoglia condotta illecita o, comunque, potenzialmente rilevante ai fini del D.lgs. 231/2001 ovvero in contrasto con le linee di comportamento sancite dal Codice Etico.

4. L'eventuale violazione dei principi sanciti dal Codice Etico di Comportamento nell'ambito delle attività svolte in attuazione di rapporti contrattuali con il Consorzio potrà comportare la risoluzione di diritto del rapporto, ai sensi dell'art. 1456, c.c.; ovvero la facoltà di recesso, anche senza preavviso, dal rapporto stesso da parte del Consorzio medesimo. Nell'ambito dei singoli rapporti può essere convenuta anche l'applicabilità di ulteriori sanzioni. Resta salvo, in ogni caso, il diritto del Consorzio al risarcimento dei danni subiti.

- a. Il Consorzio ha provveduto, altresì, a nominare il proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, che è possibile contattare presso la

sede dell'Ente o all'indirizzo rpc@lavenariareale.it; nonché l'Organismo di Vigilanza, consultabile all'indirizzo odv@lavenariareale.it.

b. Ai fini della tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, di cui al Regolamento UE 679/2016 (GDPR), si precisa che:

- 1) i dati saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti il presente contratto;
- 2) il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per l'esecuzione del presente contratto. Un eventuale rifiuto del conferimento comporterà l'impossibilità di perfezionare il presente contratto;
- 3) i dati suddetti non saranno comunicati a terzi, fatta eccezione per le competenti pubbliche autorità o soggetti privati in adempimento ad obblighi di legge;
- 4) per l'informativa sul trattamento dei dati prevista dall'art. 13 del Regolamento UE (GDPR) si rinvia a quanto previsto dallo stesso Regolamento

Art. 26 – Foro Competente

1. Per ogni controversia derivante dall'esecuzione del presente Contratto, le Parti convengono che il foro competente in via esclusiva sarà quello di Torino.

Art. 27 – Allegati

1. Costituiscono parte integrante del Contratto, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti, che si intendono interamente richiamati:

- A) Lettera d'invito;
- B) DURC dell'Appaltatore in corso di validità;
- C) Offerta economica presentata dall'Appaltatore;
- D) Polizza fideiussoria garanzia definitiva;
- E) Capitolato speciale d'appalto;
- F) Elenco prezzi unitari;
- G) Polizza assicurativa;
- H) DUVRI.

Venaria Reale, li

Letto, confermato e sottoscritto

Il Direttore del Consorzio

L'Appaltatore

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 e 1342 del Codice Civile, l'Appaltatore dichiara di approvare esplicitamente le clausole di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 21, 22, 23, 24 e 25 del presente Contratto.

L'Appaltatore